



# CITTA' DI ANZIO

## ORDINANZA DEL SINDACO

N° 24 DEL 07/05/2026

COMUNE DI ANZIO

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0045145/2026 del 07/05/2026

Firmatario: Aurelio Lo Fazio

**OGGETTO: Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana - Revoca e sostituisce ordinanza n°23/2026**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE

- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*";
- il comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che "*I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*" così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana come "*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire*

Ordinanza n° 24 del 07/05/2026

*anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”;*

- vi è un legame tra il concetto di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, posto che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile, la coesione sociale e l'ambiente urbano in ogni suo aspetto, rappresenta al contempo il presupposto e il risultato per l'insorgenza di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica;
- inoltre, i comportamenti messi in atto in tali occasioni, sia dalle prostitute, che dai clienti, sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la morale pubblica e il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, le attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto; così gli atteggiamenti inequivoci degli interessati, il loro rumoroso vociare in ore dai più dedicate al riposo notturno, la contrattazione ad alta voce delle prestazioni, i reiterati alterchi che spesso degenerano in vere e proprie risse, l'intralcio ad un deflusso sicuro della circolazione automobilistica laddove il cliente si avvicini con la propria autovettura;
- tutti tali fattori ingenerano, nei cittadini, un comune sentimento di allarme sociale ed una percezione di lesione delle comuni norme del vivere civile, andando ad ostacolare il mantenimento delle condizioni di vivibilità della collettività nella nostra città e il consolidarsi dei sentimenti di convivenza civile e di coesione sociale, sentimenti che da sempre sono fondamento del modo di vivere la vita di relazione della comunità;
- in particolare, si assiste in alcune zone del territorio comunale ad un incremento del fenomeno di prostituzione su strada, come spesso testimoniata e documentata dai numerosi e reiterati episodi portati alle attenzioni delle autorità locali dagli stessi cittadini esasperati;

#### **RILEVATO CHE**

- la Corte costituzionale, con plurime pronunce, ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti mediante

provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

- la linea interpretativa restrittiva tracciata dalla Corte costituzionale e confermata da ultimo con la Sent. n.115/2011 ha confermato la distinzione tra ordinanze contingibili e urgenti ed atti di ordinaria amministrazione che i Sindaci possono adottare a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed anche che la sicurezza urbana non è altro che un aspetto della sicurezza pubblica, da intendersi quale “prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata convivenza della comunità”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel territorio comunale la prostituzione e lo sfruttamento della stessa su strada, per la diffusione del fenomeno in alcune aree pregiudica oggettivamente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dalla pluralità di segnalazioni, denunce e iniziative tese a evidenziare la insostenibilità della convivenza col fenomeno;
- l'occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte delle prostitute comporta, per i residenti prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali, grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentate o consumate ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse, rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte, sporczia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private;
- l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609bis c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p.,ecc.);

- la recrudescenza del fenomeno, nelle forme già osservate, genera in seno alla cittadinanza disagio ed allarme nonché la propensione ad organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità;

#### **TENUTO CONTE CHE**

- in particolare, le forme di meretricio e sfruttamento della prostituzione e i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati su tutto il territorio comunale;

**Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e tenuto conto**

#### **RAVVISATA**

la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi, determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

#### **VISTI**

- l'art. 726 del Codice penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 , n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- l'art. 7Bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e l'art. 16, comma 2, della L 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125;

#### **ORDINA CHE**

fino al 30 settembre 2026, per esigenze di sicurezza finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati, nonché della reiterazione di

episodi di grave intolleranza, su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione nelle zone limitrofe alle principali arterie cittadine;

### **SIA FATTO DIVIETO A CHIUNQUE**

1. di contattare con soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con le stesse prestazioni sessuali a pagamento;
2. di intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio ovvero che abbiano comportamenti che manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
3. se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento da 25,00 € a 500,00 €, con pagamento individuato in € 150,00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della L.n.689 del 24/11/1981.

Dal 1° ottobre 2026 saranno valutati, congiuntamente alle altre FF.OO. gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

- alla Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo;
- al Commissariato di P.S. di Anzio-Nettuno;
- alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Anzio
- alla Guardia di Finanza di Nettuno;
- alla Polizia Provinciale di Roma;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di informazione da parte dell'Ufficio Stampa e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Le Forze di Polizia sopra indicate sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sostituisce e revoca la n. 23 del 06/05/2026 ed ogni provvedimento analogo.

**IL SINDACO**

**Il Sindaco**

Aurelio Lo Fazio / ArubaPEC S.p.A.